

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 19 marzo 2013

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 24 gennaio 2013.

**Direttiva recante indirizzi per la protezione
cibernetica e la sicurezza informatica nazio-
nale.** (13A02504) Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero
dello sviluppo economico

DECRETO 25 gennaio 2013.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Sa.
Ra. Service società cooperativa in liquidazione»,
in Monsummano Terme e nomina del commis-
sario liquidatore.** (13A02398) Pag. 8

DECRETO 25 gennaio 2013.


**Liquidazione coatta amministrativa della
«Edil Green - Società cooperativa edilizia in li-
quidazione», in Grosseto e nomina del commis-
sario liquidatore.** (13A02401) Pag. 8

DECRETO 25 gennaio 2013.

**Liquidazione coatta amministrativa del-
la «Vetriere Empolesi società cooperativa», in
Empoli e nomina del commissario liquidato-
re.** (13A02402) Pag. 9

DECRETO 30 gennaio 2013.

**Nomina del commissario liquidatore unico
della «CCT Società cooperativa per azioni», in
Brescia.** (13A02400) Pag. 10



DECRETO 6 marzo 2013.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE all'organismo Apave Italia CPM S.r.l., in Bienno, per le attrezzature in pressione, ai sensi della direttiva 97/23/CE. (13A02287) Pag. 10

DECRETO 6 marzo 2013.

Iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell'albo delle società cooperative. (13A02399) Pag. 12

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Provincia autonoma di Bolzano Alto Adige

DECRETO 25 febbraio 2013.

Scioglimento della «Crisalide», in Bolzano e nomina del commissario liquidatore. (13A02289) Pag. 14

CIRCOLARI

SIMEST - Società italiana per le imprese all'estero

CIRCOLARE 4 marzo 2013, n. 2/2013.

Agevolazione sui finanziamenti relativi alla partecipazione di imprese italiane in società o imprese all'estero, ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100 e successive modificazioni: limiti massimi di importo dei finanziamenti agevolabili. (13A02432) Pag. 14

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Avviso di rettifica dell'estratto V&A IP n. 9 del gennaio 2013, relativo all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Sirdalud». (13A02429) Pag. 15

Avviso di rettifica dell'estratto V&A PC IP n. 515 del 24 febbraio 2011, relativo all'importazione parallela del medicinale «Tobradex». (13A02430) .. Pag. 15

Avviso di rettifica dell'estratto AIP/UPC n. 220 del 9 marzo 2009, relativo all'importazione parallela del medicinale «Yasmin». (13A02431) Pag. 15

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

Accordo su integrazione e modificazioni dell'accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale-comparto scuola. (13A02433) Pag. 16

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi (13A02403) Pag. 19

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Nuoro

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (13A02291) Pag. 19

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (13A02292) Pag. 19

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (13A02293) Pag. 19

Ministero della salute

Indicazioni riguardanti le modalità di smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva acrinatrina. (13A02404) Pag. 19


Ministero dello sviluppo economico

Autorizzazione all'esecuzione delle procedure di valutazione di conformità CE dei giocattoli, all'organismo CST - Centro Servizi Tecnologici S.r.l., in Viterbo. (13A02288) Pag. 20

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella esposizione «MECHATRONIKA». (13A02290) Pag. 20

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra alla SILP - Società Italiana Laboratori e Prove S.r.l., in Caltanissetta. (13A02394) Pag. 20

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici alla IQM Ispesioni e Monitoraggi per la Qualità S.r.l., in Roma. (13A02395) Pag. 20



Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici alla Secur Control S.r.l., in Torrita di Siena. (13A02396) Pag. 20

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici alla Eurisp Italia S.r.l., in Torino. (13A02397) Pag. 20

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 18

**Ministero
per i beni e le attività culturali**

DECRETO 8 febbraio 2013.

Modalità tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica. (13A02268)

DECRETO 8 febbraio 2013.

Modalità tecniche di erogazione e monitoraggio dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche. (13A02269)

DECRETO 8 febbraio 2013.

Composizione e attività della Commissione per la cinematografia, nonché modalità di valutazione dell'interesse culturale delle opere cinematografiche. (13A02270)

DECRETO 8 febbraio 2013.

Modalità tecniche di sostegno all'esercizio ed alle industrie tecniche cinematografiche. (13A02271)



2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 4.

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico dell'organismo di certificazione.

L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, previsto all'art. 11, comma 2, 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 richiamato in preambolo, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 5.

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia informato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'allegato VII della direttiva 97/23/CE o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 6.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 6 marzo 2013

Il direttore generale: VECCHIO

13A02287

DECRETO 6 marzo 2013.

Iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell'albo delle società cooperative.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 2188 del Codice civile;

Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante attuazione del predetto art. 8;

Visti gli articoli 18 e 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, legge di semplificazione 1999;

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818, come modificata, in ultimo, dall'art. 23 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Visto l'art. 23, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai sensi del quale le società di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, sono iscritte nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese secondo criteri e modalità stabiliti con un decreto del Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto individua i criteri e le modalità secondo cui le società di mutuo soccorso sono iscritte nella apposita sezione delle imprese sociali del registro delle imprese, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.

Art. 2.

Adempimenti

1. Le società di mutuo soccorso sono iscritte nella apposita sezione di cui all'art. 1 dietro presentazione di apposita istanza all'ufficio del registro delle imprese, accompagnata dal proprio atto costitutivo e statuto predisposti in conformità degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 aprile 1886, n. 3818.

2. Le società di mutuo soccorso sono inoltre tenute ad iscriverne nella apposita sezione di cui all'art. 1, ove ne ricorrano i presupposti:

a) le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto di cui al comma 1;

b) la delibera di nomina dei componenti l'organo amministrativo, ove non ricompresa nell'atto costitutivo e statuto, e relative modifiche;


c) la delibera di nomina dei componenti del comitato dei sindaci, ove costituito, se non ricompresa nell'atto costitutivo e statuto, e relative modifiche;

d) la delibera di attribuzione della legale rappresentanza della società di mutuo soccorso, ove non ricompresa nell'atto costitutivo e statuto, e relative modifiche;

e) la delibera di istituzione di eventuali sedi secondarie;

f) la delibera di scioglimento della società di mutuo soccorso, e di nomina dei liquidatori;

g) gli atti conseguenti alla fase di liquidazione;



h) l'istanza di cancellazione dalla apposita sezione di cui all'art. 1;

i) ogni altro atto previsto dalla legge.

3. Le società di mutuo soccorso sono altresì tenute a depositare nella apposita sezione di cui all'art. 1, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il documento rappresentativo della situazione economica e patrimoniale applicando — in quanto compatibili — i criteri stabiliti per lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e la nota integrativa dal decreto ministeriale 24 gennaio 2008, redatto in conformità del documento denominato «linee guida e schemi per la redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato delle imprese sociali», paragrafo 1.2 e seguenti.

4. Le società di mutuo soccorso denunciano al repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581:

a) l'avvio delle attività ricomprese tra quelle individuate negli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e le relative modifiche;

b) l'apertura di unità locali, e loro relative modifiche, con specificazione dell'attività svolta presso le stesse.

Art. 3.

Modalità di esecuzione degli adempimenti

1. Gli adempimenti di cui all'art. 2 sono eseguiti secondo le modalità indicate all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.

2. Ai fini dell'iscrizione nell'apposita sezione di cui all'art. 1, nella denominazione della società deve essere presente la locuzione: «società di mutuo soccorso».

Art. 4.

Adempimenti per le società di mutuo soccorso già esistenti alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto.

1. Le società di mutuo soccorso già esistenti alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto, che risultano iscritte nel registro delle imprese, in sezioni diverse dalla apposita sezione di cui all'art. 1, oppure nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative, il cui atto costitutivo e statuto depositato risulti conforme agli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, sono iscritte d'ufficio alla sezione di cui all'art. 1, comma 1, presentando una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa la predetta conformità, sottoscritta da un amministratore della società.

2. Le società di mutuo soccorso già esistenti alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto, che risultano iscritte nel registro delle imprese, in sezioni di-

verse dalla apposita sezione di cui all'art. 1, oppure nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative, il cui atto costitutivo e statuto depositato non risulti conforme agli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, presentano all'ufficio del registro delle imprese territorialmente competente, entro sei mesi dalla predetta data, una domanda di iscrizione nella apposita sezione di cui all'art. 1, accompagnata dall'atto costitutivo e statuto riformato in conformità agli articoli 1, 2 e 3 della citata legge n. 3818.

3. Le società di mutuo soccorso già esistenti alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto e non iscritte nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative, presentano all'ufficio del registro delle imprese territorialmente competente, entro sei mesi dalla predetta data, una domanda di iscrizione nella apposita sezione di cui all'art. 1, accompagnata dall'atto costitutivo e statuto redatto in conformità agli articoli 1, 2 e 3 della ridetta legge n. 3818. Qualora le società di mutuo soccorso non siano in grado di depositare l'atto costitutivo in considerazione del fatto che la data di costituzione risalga a periodi antecedenti l'ultimo evento bellico o che esse abbiano subito eventi sufficienti a giustificare l'assenza, le stesse possono limitarsi a depositare lo statuto rogato da un notaio.

4. Le società di mutuo soccorso di cui ai commi 1, 2 e 3, depositano per l'iscrizione nell'apposita sezione di cui all'art. 1, contestualmente agli atti previsti nei commi medesimi, una dichiarazione riassuntiva, sottoscritta da un amministratore, da cui risultino i nominativi aggiornati dei componenti degli organi sociali in carica, con indicazione della data della loro nomina.

5. Qualora le società di mutuo soccorso di cui al comma 5 non provvedano agli adempimenti ivi previsti nel termine stabilito, l'ufficio del registro delle imprese inibisce il rilascio di visure, certificati e copie di atti alle stesse relativi.

Art. 5.

Disposizioni relative all'Albo delle società cooperative

1. Al decreto 23 giugno 2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 2 il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'albo si compone di tre sezioni.»;

b) dopo l'art. 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. — È istituita, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la terza sezione dell'albo, nella quale sono iscritte le società di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818.»;



c) All'art. 4 è aggiunto in fine il seguente comma:

«L'iscrizione avviene, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, mediante presentazione all'ufficio del Registro delle imprese della comunicazione unica di cui all'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.»;

d) dopo l'art. 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. — *Le società di mutuo soccorso sono iscritte alla sezione dell'albo, di cui all'art. 2-bis, con la procedura telematica prevista per l'iscrizione al registro delle imprese.*

È istituita, a soli fini classificatori informatici, la categoria di iscrizione «società di mutuo soccorso», in aggiunta a quelle già previste dall'ultimo comma dell'art. 4.».

Art. 6.

Acquisizione di efficacia

1. Le presenti disposizioni acquisiscono efficacia decorsi sessanta giorni dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2013

Il Ministro: PASSERA

13A02399

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE

DECRETO 25 febbraio 2013.

Scioglimento della «Crisalide», in Bolzano e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE ALL'INNOVAZIONE,
INFORMATICA, LAVORO, COOPERATIVE
E FINANZE

(*Omissis*).

Decreta:

1. Di disporre, (*omissis*), lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «Crisalide», con sede a Bolzano, via Galilei, 2/F (C.F. 02648070213) ai sensi

dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'articoli 34 e 26 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, con nomina del commissario liquidatore.

2. Di nominare in qualità di commissario liquidatore la dott.ssa avv. Barbara Pedrazzoli, con ufficio a Bolzano in via Virgilio, 7.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso l'autorità giudiziaria competente dalla data di pubblicazione.

4. Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed anche nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Bolzano, 25 febbraio 2013

L'assessore: BIZZO

13A02289

CIRCOLARI

SIMEST - SOCIETÀ ITALIANA PER LE IMPRESE ALL'ESTERO

CIRCOLARE 4 marzo 2013, n. 2/2013.

Agevolazione sui finanziamenti relativi alla partecipazione di imprese italiane in società o imprese all'estero, ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100 e successive modificazioni: limiti massimi di importo dei finanziamenti agevolabili.

Egregio operatore,

La informiamo che il Comitato Agevolazioni, istituito presso SIMEST ai sensi della Convenzione stipulata tra

il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) e la SIMEST stessa il 16 ottobre 1998, nella riunione del 4 marzo 2013, ha deliberato la modifica dei limiti massimi d'importo dei finanziamenti agevolabili ai sensi della normativa in oggetto secondo quanto stabilito nell'allegata Circolare.

ALLEGATO

COMITATO DI GESTIONE PER LE AGEVOLAZIONI
ALLE IMPRESE

CIRCOLARE n. 2/2013

